

Alle
Ditte in indirizzo
Loro sedi

IMPORTANTE

Circ. G/PS del 05/02/19

OGGETTO: DECRETO LEGGE 113 DEL 04.10.18 CONVERTITO DALLA LEGGE 132 DEL 01/12/2018. ART 26 BIS

L'articolo 26 bis del D.L.113/18 ha reso obbligatorio il piano di emergenza interno per gli impianti che effettuano lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti.

Per stoccaggio rifiuti si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare (D15), nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti (R13).

La norma prevede per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Per gli impianti esistenti il piano va redatto entro 90 giorni dalla entrata in vigore della norma e cioè entro il **04/03/2019**.

Inoltre il piano di emergenza deve essere aggiornato almeno una volta ogni 3 anni.

Le ditte sono inoltre obbligate come previsto dal comma 4 dello stesso art 26bis a trasmettere al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di competenza della prefettura:

Per qualsiasi necessità e/o richiesta contattare questo Studio ai numeri:

AMBIENTE SICURO tel. 0721/401063 fax 0721/268544

Nell'occasione si porgono distinti saluti.

Tec. Ind. Stefanelli Andrea
Sig.ra Bonazzoli Meris
Dott.ssa Marinelli Milena

andrea.sicurezza@ambientesicuro.com
meris.ambiente@ambientesicuro.com
milena.sicurezza@ambientesicuro.com